

- ALLEGATO D -
COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia



**Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2021

INDICE:

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni

Articolo 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Articolo 4 Norme di riferimento

Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo

Articolo 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Articolo 7 Istruttoria

Articolo 8 Conclusione del procedimento

Articolo 9 Rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 10 Principali obblighi del concessionario

Articolo 11 Contenuto ed efficacia del provvedimento

Articolo 12 Revoca e modifica. Rinuncia.

Articolo 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Articolo 14 Altre cause di decadenza

Articolo 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

Articolo 16 Subentro

Articolo 17 Rinnovo

Articolo 18 Rilascio concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 Oggetto del canone

Articolo 20 Ambito di applicazione del canone

Articolo 21 Soggetto passivo

Articolo 22 Soggetto attivo

Articolo 23 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

Articolo 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Articolo 25 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Articolo 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Articolo 27 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

Articolo 28 Riduzioni e Maggiorazioni

Articolo 29 Esenzioni

Articolo 30 Termini per il versamento del canone

Articolo 31 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Articolo 32 Maggiorazioni ed indennità

Articolo 33 Rateazioni

Articolo 34 Rimborsi

Articolo 35 Mercati

Articolo 36 Contenzioso

Articolo 37 Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 Gestione del servizio

Articolo 39 Impianti di proprietà' del Comun

Articolo 40 Canone sul servizio affissioni

Articolo 41 Tariffe e maggiorazioni

Articolo 42 Riduzione del canone

Articolo 43 Esenzioni dal canone

Articolo 44 Numerazione impianti

Articolo 45 Modalità per il servizio affissioni

Articolo 46 Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 Norme transitorie

Articolo 48 Entrata in vigore

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Mirano, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune;
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda a quanto previsto dalla Legge regionale 06/04/2001, n. 10 e ai regolamenti in vigore (*Regolamento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo approvato con Delibera di CC 79 del 22/12/2015 e regolamento per l'istituzione e la disciplina del mercato dei prodotti agricoli di Piazza Paolo e Nella Errera approvato del delibera di C.S. 9 del 19/04/2012*)
9. *L'area di Piazza Martiri ed immediate adiacenze, è riservata, in occasione della "Fiera dei Fiori", della "Fiera di S. Matteo", dei mercatini di Natale, della Fiera e Gioco dell'Oca e di altre manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, agli operatori impegnati nelle manifestazioni stesse. In dette occasioni, le autorizzazioni per le occupazioni con banchetti per la raccolta firme, distribuzione di materiale informativo, o per manifestazioni o iniziative a carattere politico e sindacale potranno essere rilasciate per le aree esterne a quelle interessate dalla manifestazione, così come risultano determinate dalle ordinanze di limitazione del traffico.*
10. *La norma di cui al precedente comma non si applica al periodo di propaganda elettorale e può essere derogata da specifico provvedimento della Giunta Comunale.*

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base degli eventuali pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, si rimanda al Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con delibera di C.C. 83 del 29/06/1995 e s.m...
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere i dati richiesti nel singolo modello appositamente predisposto per ciascun procedimento di concessione/autorizzazione, a titolo esemplificativo:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere tutti i dati richiesti nell'apposito modello predisposto per il procedimento.
4. Si demanda al regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, approvato con delibera di C.C. n. 83 del 29.06.1995 e s.m. e integrazioni, per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento o dalle vigenti disposizioni comunque applicabili.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Il termine per la definizione del procedimento è quello previsto dai singoli procedimenti di autorizzazione/concessione di occupazione suolo o diffusione di messaggi pubblicitari.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione, l'ufficio preposto chiede l'integrazione o la regolarizzazione entro i termini previsti dal singolo procedimento e dalle norme vigenti in materia.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
4. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo e provvede all'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto del canone;
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale se previsto.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'Ufficio Comunale preposto o il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente potrà provvedere d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, **non oltre 30 giorni dal trasferimento**, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Rilascio concessioni o autorizzazioni

L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente **inferiori a mezzo metro quadrato**.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici **inferiori a trecento centimetri quadrati**.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di MIRANO.

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa *l'Ufficio/servizio* a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale *relativa alla riscossione e al rimborso del canone*.
3. Il Comune di MIRANO ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il Comune vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di MIRANO alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 27371 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati **A) e B)**;
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
2. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di cui all'art. 1 comma 831 della L.30/12/2019, n. 160 e s.m. . In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente

non può essere inferiore a **euro 800,00**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. Il Comune può prevedere l'esenzione dal canone per i passi carrabili.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad **€ 0,078** al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad **€ 0,078** al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
12. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad **€ 6,00**.
13. *E' soggetta al canone unico l'installazione di stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile e il conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale). Per il procedimento autorizzativo e la disciplina relativa si rimanda al regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile approvato con delibera di CC n. 82 del 28/11/2019 ed eventuali successive modifiche e al piano antenne di individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti di cui alla delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2020. Le tariffe sono approvate*

annualmente dalla Giunta Comunale utilizzando i criteri di cui **all'allegato C)** del presente regolamento.

Per l'occupazione dell'area è dovuto un canone da parte del gestore concessionario dell'impianto radio base; per ciascun impianto in cositing o sharing viene inoltre applicato a carico del relativo gestore un canone pari al canone del gestore concessionario dell'area aumentato di un coefficiente di 1,43.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in **2 zone** (zona ordinaria-categoria 2 e zona speciale-categoria 1) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato **nell'allegato B)**; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in **3 categorie** (corrispondenti alle zone A, B, C) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato **nell'allegato A)**; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28

Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

- d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - e) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - f) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, degli ambulanti, dei pubblici esercizi e dei soggetti non aventi finalità di lucro, la tariffa è aumentata del 50%;
 - g) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - h) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - i) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
 - j) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - k) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%; *la riduzione è applicabile anche a soggetti che effettuano occupazioni in collaborazione con l'Ente previa specifica indicazione nell'atto autorizzativo rilasciato;*
 - l) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni *anche non consecutivi*, si applica una riduzione del 50%. Detta riduzione non si applica agli operatori del mercato in quanto lo stesso è regolamentato separatamente.
 - m) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
 - n) Per le occupazioni effettuate per attività da parte di associazioni ed Enti senza finalità di lucro - anche quando organizzano la somministrazione di alimenti e bevande si applica una riduzione del 80%;
 - o) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - p) Per le occupazioni temporanee di durata fino a 12 ore, si applica una riduzione del 10%.
- Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 29

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- i) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- k) *occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività (festa dei fiori), celebrazioni o ricorrenze non comportanti attività di vendita;*
- l) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- m) le occupazioni con passi carrai di cui all'art. 25 c.5;
- n) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate da organizzazioni senza scopo di lucro (esclusivamente le **ex ONLUS**);
- o) Le occupazioni effettuate senza scopo di lucro per iniziative politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, artistiche, culturali e del tempo libero non comportanti attività di vendita di durata non superiore a 6 ore;
- p) Le occupazioni per operazioni di trasloco, manutenzione del verde di durata non superiore a 4 ore;
- q) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- r) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- t) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- u) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- v) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- w) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- x) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- y) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato **entro il 31 gennaio di ogni anno.**
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive, entro **il 30/04** di ogni anno come indicato all'art. 25 comma 4 del presente regolamento.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro **250,00** è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti **il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10**.
8. Il canone dovuto per le occupazioni temporanee di importo superiore a € 250,00 può essere corrisposto in 4 rate aventi scadenza 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 e in ogni caso entro l'ultimo giorno dell'occupazione.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PAGO PA) o in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2bis del D.L. n. 193 del 2016.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se

l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al **30%** dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019. Qualora il pagamento venga effettuato con ritardo, ma entro i 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è calcolata nella misura del **5%**, fermo restando i limiti minimo e massimo di € 25,00 ed euro 500,00.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. *La prima rata deve essere corrisposta entro i termini iniziali del piano di rateazione.*
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
6. *La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora al saggio legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.*
7. *Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 il funzionario può chiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.*
8. *In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 1.*
9. *La richiesta di rateizzazione, deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare la temporanea situazione di difficoltà:*
 - *Per le persone fisiche e le ditte individuali: certificazione ISEE*
 - *Per le società di persone: l'ultimo bilancio approvato, o se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate;*
 - *Per le società di capitali e gli enti del terzo settore: i bilanci approvati degli ultimi 3 anni**Potrà inoltre essere allegata ulteriore documentazione a discrezione del richiedente che possa comprovare la situazione di difficoltà.*

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a **€ 12 euro**

Articolo 35

Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il Comune di MIRANO mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.
2. Il Comune di MIRANO, garantisce pertanto, l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati nel piano degli impianti delle pubbliche affissioni.

Articolo 39

Impianti di proprietà' del Comune.

Per gli impianti delle pubbliche affissioni si rimanda al piano delle pubbliche affissioni approvato con delibera di CC 62 del 30.07.2007 e modificato con delibera di C.C. 42 dell'8.06.2010.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nel piano delle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20% della superficie disponibile

Articolo 42

Riduzione del canone

La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e. gli annunci mortuari.

Articolo 43

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si

considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/06/1995 e s.m. nonché la

delibera tariffaria n. 211 approvata dalla Giunta Comunale in data 30/11/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Per l'anno 2021, i pagamenti relativi alle occupazioni di suolo pubblico e alla esposizioni pubblicitarie aventi scadenza prima del 31/03/2021, diversi da quelli di cui al comma 4, sono prorogati al 31/03/2021.
4. Per l'anno 2021, i pagamenti relativi ai canoni annuali delle occupazioni di suolo pubblico che hanno scadenza prima del 31/05/2021, sono prorogati al 31/05/2021.

Articolo 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021

ALLEGATO A

Tabella classificazione strade ed aree pubbliche ai fini individuazione categorie tariffarie occupazione spazi ed aree pubbliche
CANONE UNICO

DENOMINAZIONE	CAPOLUOGO O FRAZIONE	NUMERAZIONE	CATEGORIA	ZONA
ACCOPE' FRATTE	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
ALBINONI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
ALPI ILARIA	VETREGO	TUTTA	2	B
ARIOSTO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
AVOGADRO	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
BALLO'	BALLO'	dal 100/A al 176 pari - dal 39/B al 121 dispari	2	B
BALLO'	BALLO'	dal 178 in poi pari - dal 123 in poi dispari	3	C
BALLO'	SCALTENIGO	dal 2 al 20/A-B pari - dal 1 al 7 dispari	2	B
BALLO'	SCALTENIGO	dal 22 al 100 pari - da 9 al 35 dispari	3	C
BALZANA	ZIANIGO	TUTTA	3	C
BARBATO	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
BARCHE	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
BASSANO DEL GRAPPA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BASSE	VETREGO	civico 1	2	B
BASSE	VETREGO	TUTTA escluso civico 1	3	C
BASTIA ENTRO	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
BASTIA FUORI	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
BATTISTI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BEATO ANGELICO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BELLINI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BELLUNO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BELVEDERE	CAPOLUOGO	dal 2 al 6 pari - dal 1 al 9 dispari	1	A
BELVEDERE	CAPOLUOGO	TUTTA esclusi civici cat. 1	2	B
BELZONI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BIANCHI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BOLLATI	ZIANIGO	TUTTA	3	C
BOLOGNA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BOSCHETTE	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
BOTTEGO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
BRAGUOLO	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
CA' REZZONICO	VETREGO	dal 1 al 13e dal 2 al 4 pari	2	B
CA' REZZONICO	VETREGO	il 6 pari dal 15 dispari	3	C
CABOTO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
CALLE GHIRARDI	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
CALLE LUCCON (calle celegon)	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
CALTANA	SCALTENIGO	dall'80/A al 198 pari - dall'93 al 161 dispari	2	B
CALTANA	SCALTENIGO	dal 2 all'80 pari - dall'1 al 91 dispari - da 200 in poi pari - dal 163 in poi dispari	3	C
CALTRESSA	SCALTENIGO	TUTTA	3	C
CANACEO	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
CANONICI	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
CANOVA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
CAORLIEGA	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
CARAVAGGIO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
CARDUCCI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
CASTELLANTICO	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A

ALLEGATO A

Tabella classificazione strade ed aree pubbliche ai fini individuazione categorie tariffarie occupazione spazi ed aree pubbliche
CANONE UNICO

CASTELLIVIERO	ZIANIGO	TUTTA	3	C
CAVIN DI SALA	CAMPOCROCE	dal 154 al 396 pari - dal 163 al 273 dispari	3	C
CAVIN DI SALA	CAPOLUOGO	dal 2 al 26 pari - dal 11 al 25 dispari	1	A
CAVIN DI SALA	CAPOLUOGO	dal 26 al 154 pari - dal 27 al 163 dispari	2	B
CAVIN DI SALA	CAPOLUOGO	dal 2 al 28 pari - dall'1 al 25 dispari	1	A
CELLINI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
CESARE GIULIO	ZIANIGO	TUTTA	2	B
CHIESA CC.	CAMPOCROCE	dal 2 al 26 pari e dal 37 al 111 dispari	2	B
CHIESA CC.	CAMPOCROCE	TUTTA esclusi civici cat. 2	3	C
CIMITERO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
COGNARO	SCALTENIGO	TUTTA	3	C
COLOMBO	CAPOLUOGO	TUTTA esclusi civici cat. 1	2	B
COLOMBO	CAPOLUOGO	dal 2 al 14 pari - dall'1 al 17 dispari	1	A
CONTARINI	ZIANIGO	dal 2 al 18 pari - dall'1 al 3 dispari	2	B
CONTARINI	ZIANIGO	TUTTA esclusi civici cat. 2	3	C
CORNER ELENA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
DA BASSANO JACOPO	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
DA VERRAZZANO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
DA VINCI LEONARDO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
DALLA CHIESA CARLO	SCALTENIGO	TUTTA	2	B
DANTE	CAPOLUOGO	solo lato villa lando	1	A
DANTE	CAPOLUOGO	TUTTA esclusa villa lando cat 1	2	B
DE GASPERI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
DE PRA'	VETREGO	TUTTA	2	B
DEI DORI	CAPOLUOGO	dal 2 al 4 pari - dall'1 al 13 dispari	2	B
DEI DORI	CAPOLUOGO	dal 6 pari in poi - dall'15 dispari in poi	3	C
DEI VETTORI	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
DEL CARNIO	CAPOLUOGO	dal 04 al 14	2	B
DEL CARNIO	CAPOLUOGO	tutti esclusi quelli categoria 2	3	C
DEL MINATORE	VETREGO	TUTTA	2	B
DEL MURIALDO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
DELLA VITTORIA	CAPOLUOGO	dal 2 al 20 e dal 36 al 46 pari - dall'1 al 75 dispari	1	A
DELLA VITTORIA	CAPOLUOGO	TUTTA esclusi civici cat. 1	2	B
DELLE RIMEMBRANZE	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
DESMAN	ZIANIGO	dal 33 al 53 dispari e dal 80 al 86 dispari	2	B
DESMAN	ZIANIGO	TUTTA esclusi civici cat. 2	3	C
DON GIACOBBE SARTOR	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
DON GIULIO COSTANTINO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
DON MINZONI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
DON ORIONE	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
EDISON ALVA	BALLO'	TUTTA	2	B
ERRERA	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
FERMI	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
FERRARI W.	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
FILZI	CAPOLUOGO	solo civico 2	1	A
FILZI	CAPOLUOGO	TUTTA escluso civico 2	2	B
FIRENZE	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
FORMIGO	SCALTENIGO	TUTTA	3	C
FRATELLI BANDIERA	SCALTENIGO	TUTTA	3	C

ALLEGATO A

Tabella classificazione strade ed aree pubbliche ai fini individuazione categorie tariffarie occupazione spazi ed aree pubbliche
CANONE UNICO

GALILEI	CAMPOCROCE	TUTTA	2	B
GALLI	CAPOLUOGO	2 pari - da 1 a 5 dispari	2	B
GALLI	CAPOLUOGO	dal 4 Pari in poi - dal 7 dispari in poi	3	C
GALLUPPI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
GALVANI	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
GARIBALDI	SCALTENIGO	TUTTA	3	C
GENOVA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
GHETTO DI SOTTO	ZIANIGO	TUTTA	2	B
GIORGIONE	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
GIUDECCA	CAPOLUOGO	dal 2 al 22 pari - dall'1 al 59 dispari	1	A
GIUDECCA	CAPOLUOGO	TUTTA esclusi civici cat. 1	2	B
GRAMSCI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
GRIMANI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
HILLESUM ETTY	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
KENNEDY	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
KING MARTIN LUTHER	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
LEOPARDI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
LICORI O.	ZIANIGO	TUTTA	2	B
LOMBARDINI M.	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
LUNEO	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
LUSORE	CAMPOCROCE	TUTTA	2	B
MACELLO	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
MAGELLANO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
MANIN	SCALTENIGO	TUTTA	2	B
MANZONI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
MARCONI	CAMPOCROCE	TUTTA	2	B
MARCURIAGO	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
MARIUTTO	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
MARZABOTTO	ZIANIGO	TUTTA	2	B
MASCAGNI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
MATTEOTTI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
MAZZAN	ZIANIGO	TUTTA	3	C
MAZZINI	BALLO'	TUTTA	2	B
MENEGHELLO	ZIANIGO	TUTTA	2	B
MENEGHETTI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
MEUCCI	CAMPOCROCE	TUTTA	2	B
MILANO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
MIRANESE	CAPOLUOGO	TUTTA esclusi civici categoria 3	2	B
MIRANESE	CAPOLUOGO	solo civici 57, 59, 63, 67.	3	C
MODIGLIANI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
MOGNO	CAMPOCROCE	TUTTA	2	B
MONTALE	ZIANIGO	TUTTA	2	B
MONTE GRAPPA	ZIANIGO	TUTTA	2	B
MORO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
OLMO	CAPOLUOGO	Dal civico 1 al 21 e dal 2 al 14	2	B
OLMO	CAPOLUOGO	TUTTA esclusi civici categoria 2	3	C
PACINOTTI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PADOVA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PAGANINI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PALAZZONE	ZIANIGO	TUTTA	3	C
PAPA GIOVANNI XXIII	BALLO'	TUTTA	2	B
PAPA LUCIANI	BALLO'	TUTTA	2	B

ALLEGATO A

Tabella classificazione strade ed aree pubbliche ai fini individuazione categorie tariffarie occupazione spazi ed aree pubbliche
CANONE UNICO

PARAURO	CAPOLUOGO	dal 2 all'84 pari	2	B
PARAURO	CAPOLUOGO	TUTTI esclusi civici cat 2	3	C
PARINI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PASCOLI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PATRIARCA	CAPOLUOGO	tutti i civici pari - e i dispari esclusi i numeri civic 5, 9, 11	2	B
PATRIARCA	CAPOLUOGO	tutti esclusi quelli in categoria 2	3	C
PENSIERI	CAPOLUOGO	dal 2 al 4 pari - dall'1 al 21 dispari	1	A
PENSIERI	CAPOLUOGO	TUTTA esclusi civici cat. 1	2	B
PERALE	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
PEROSI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PERTINI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PERUGIA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PERUGINO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PESTRINO	CAPOLUOGO	dal 16 al 18 pari - dal 1 al 5 dispari	1	A
PESTRINO	CAPOLUOGO	tutta esclusi civici cat. 1	2	B
PETRARCA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PIAVE	ZIANIGO	TUTTA	2	B
PIAZZA DELLE ERBE	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
PIAZZA MARTIRI	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
PIAZZALE BARTALI GINO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PIAZZALE GARIBALDI	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
PIAZZALE PIO XII	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
PIAZZETTA ERRERA	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
PIAZZETTA VITTORIO EMANUELE II	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
PIGAFETTA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
PIO X	ZIANIGO	TUTTA	2	B
PIRANDELLO	SCALTENIGO	TUTTA	2	B
POLO	CAPOLUOGO	dal 2 al 6 pari	1	A
POLO	CAPOLUOGO	TUTTA esclusi civici cat. 1	2	B
POMAI	CAMPOCROCE	TUTTA	2	B
PORARA	CAPOLUOGO	dal 2 al 32 pari - dall'1 al 5 dispari	1	A
PORARA	CAPOLUOGO	dal 34 al 130 pari - dall'7 al 99 dispari	2	B
PORARA	CAPOLUOGO	dal 132 in poi pari - dal 101 in poi dispari	3	C
PORARA GIDONI	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
PUCCINI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
REFOSSO VALLONE	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
RIGHI	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
ROMA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
ROSSELLI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
ROSSINI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
ROVIGO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
RUZZANTE	SCALTENIGO	TUTTA	2	B
SAN SILVESTRO	BALLO'	civico 49/A	2	B
SAN SILVESTRO	VETREGO	TUTTA escluso civico 49/A	3	C
SANTA BAKHITA	ZIANIGO	TUTTA	2	B
SARAGAT	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
SARTORI	VETREGO	TUTTA	2	B
SAURO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
SCALTENIGO	CAPOLUOGO	dal 2 al 24 pari - dall'1 al 137 dispari	2	B

ALLEGATO A

Tabella classificazione strade ed aree pubbliche ai fini individuazione categorie tariffarie occupazione spazi ed aree pubbliche
CANONE UNICO

SCALTENIGO	CAPOLUOGO	dal 26 al 54 pari - dal 139 al 159 dispari	3	C
SCALTENIGO	SCALTENIGO	dall'80 in poi pari - dal 173 in poi dispari	2	B
SCALTENIGO	SCALTENIGO	dal 56 al 78 pari - dal 159/A al 171 dispari	3	C
SCORTEGARA	CAPOLUOGO	2 pari e dal 48 al 62 dall'1 al 43 dispari	2	B
SCORTEGARA	CAPOLUOGO	4 pari al 46	3	C
SCORTEGARA	ZIANIGO	dal 62 in poi pari - dal 105 in poi dispari	2	B
SCORTEGARA	ZIANIGO	dal 18 al 60 pari - dal 45 al 103 dispari	3	C
SCORTEGARETTA	ZIANIGO	dal 2 al 62 pari - dall'1 al 49 dispari	2	B
SCORTEGARETTA	ZIANIGO	Tutti esclusi categoria 2	3	C
STAZIONE	BALLO'	dal 2 al 90 pari - dal 9 al 119 dispari	2	B
STAZIONE	VETREGO	TUTTA esclusi civici cat. 2	3	C
TAGLIO DESTRO	CAPOLUOGO	dal 2 al 10 pari	1	A
TAGLIO DESTRO	CAPOLUOGO	dal 12 al 30	2	B
TAGLIO DESTRO	CAPOLUOGO	dal 32 in poi	3	C
TAGLIO SINISTRO	CAPOLUOGO	dall'1 al 25 e dal 47 al 67	2	B
TAGLIO SINISTRO	CAPOLUOGO	dal 27 in poi esclusi civici categoria 2	3	C
TINTORETTO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
TOMMASEO	SCALTENIGO	TUTTA	2	B
TORINO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
TOSCANINI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
TOTI	BALLO'	TUTTA	2	B
TRENTO	ZIANIGO	TUTTA	2	B
TRESCIEVOLI	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
TREVISAN ARNALDO	SCALTENIGO	TUTTA	2	B
TRIESTE	ZIANIGO	TUTTA	2	B
VAROTARA	ZIANIGO	dal 4/A-B al 110 pari - dal 17 al 97 dispari	2	B
VAROTARA	ZIANIGO	TUTTA esclusi civici cat. 2	3	C
VERDI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VERONA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VERONESE	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VERROCCHIO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VESPUCCI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VETREGO	VETREGO	dal 36 al 150 pari - civico 13 e dal 25 al 113 dispari	2	B
VETREGO	VETREGO	dal 2 al 34 e dal 152 in poi pari - dall'1 al 23 escluso il 13 e dal 115 in poi dispari	3	C
VIALE TREVISO	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VIALE VENEZIA	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
VIASANA	CAPOLUOGO	TUTTA	3	C
VICENZA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VICINALE HEINZELMAN	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VILLAFRANCA	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VIVALDI	CAPOLUOGO	TUTTA	2	B
VOLPATI	ZIANIGO	civico 2 pari - dall'1 al 5 dispari	2	B
VOLPATI	ZIANIGO	TUTTA esclusi civici cat. 2	3	C
VOLPIN	BALLO'	TUTTA	3	C
VOLTA	CAMPOCROCE	TUTTA	3	C
XX SETTEMBRE	CAPOLUOGO	TUTTA	1	A
ZINELLI	CAPOLUOGO	dal 2 al 24 pari - dall'1 al 7 dispari	2	B

ALLEGATO A

Tabella classificazione strade ed aree pubbliche ai fini individuazione categorie tariffarie occupazione spazi ed aree pubbliche
CANONE UNICO

ZINELLI	CAPOLUOGO	dal 26 in poi pari - dal 9 in poi dispari	3	C
---------	-----------	---	---	---



ALLEGATO B “ CLASSIFICAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”.

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Ai fini dell’esposizione pubblicitaria il territorio comunale è suddiviso in 2 zone (zona ordinaria e zona speciale) in base all’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile.

Suddivisione:

ZONA SPECIALE: Area ricadente nel centro storico di Mirano, compresa la profondità di 50 metri per lato lungo via Cavin di Sala, Via Miranese, Via Cesare Battisti, Via Gramsci, Via Matteotti.

ZONA ORDINARIA : Tutto il rimanente territorio non compreso nella zona speciale.

TESTO DOPO LE MODIFICHE

TARIFFE TELEFONIA MOBILE						
A	B	C	D	E	F	G
TIPOLOGIA occupazione : ANTENNE TELEFONIA MOBILE	fino a 47 mq tassabili	TARIFFA STANDARD 160/19	COEFFICIENTE	IMPORTO CANONE UNICO IMPIANTO RADIO BASE SENZA COSITING/SHARING	COEFFICIENTE COSITING /SHARING	IMPORTO CANONE DOVUTO DA CIASCUN COSITING/SHARING IN AGGIUNTA AL CANONE DI CUI ALLA COLONNA E
CATEGORIA 1	47,00	40,00	7,60	14.288,00	1,43	20.432,00
ALTRE CATEGORIE	47,00	40,00	5,32	10.000,00	1,43	14.300,00
LE SUPERFICI ECCEDENTI I MQ 47 SONO CALCOLATE IN RAGIONE DEL 10%						